

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA AGRIS, SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 81/08 . CIG: 6187007FAD

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato d'Appalto ha per oggetto l'affidamento delle funzioni di medico competente, riguardante gli accertamenti necessari per il rilascio dei certificati di idoneità alle mansioni inerenti lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Agenzia Agris Sardegna, in osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. di seguito denominato T.U. di sicurezza.

Art. 2

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula del contratto che da avvio all'esecuzione del servizio.

Art. 3

Importo stimato a base d' asta e corrispettivo dell'appalto

1. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi **Euro 20.000,00 IVA esente CIG: 6187007FAD**
2. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.
3. In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la presente gara, trattandosi di servizio di natura intellettuale, rientra tra quelle per le quali è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi derivanti da rischi interferenziali sulla sicurezza sono pertanto pari a zero.

Art. 4

Condizioni dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dallo svolgimento dello stesso e di tutto quanto occorre per eseguirlo integralmente.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari, secondo i termini, le modalità, le condizioni previste nel capitolato tecnico e in conformità alla normativa vigente.

L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da norme del presente capitolato).

Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell'appaltatore a provvedere entro i termini stabiliti in contratto, fermo restando l'applicazione delle penali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione, nonché

Direzione Generale

all'applicazione di penali così come disciplinate al successivo art 17. In particolare, nel caso di inottemperanza nell'esecuzione delle prestazioni entro le scadenze previste.

Tale servizio vale fino alla concorrenza dell'importo massimo per il lotto in gara così stabilito.

Art. 5

Modalità di svolgimento delle prestazioni

Nell'ambito dell'incarico il Medico Competente dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed extra-sanitari previsti dal T.U. e dalla normativa nel tempo vigente in materia di sicurezza, e in particolare dagli artt. 25, 40, 41 e 42;

- A) effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, i borsisti, i tirocinanti e i collaboratori di cui all'art. 3, esposti ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2 e dal comma 2-bis, dell'art. 41 comprende:
- a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d. visita medica in occasione del cambio della mansione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f. visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3 del medesimo testo unico.

Gli accertamenti sanitari di cui alla lett. a), b), d), f) e g) nei casi ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A al T.U. sicurezza.

- B) predisporre il Protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, controllando che lo stesso sia ben correlato con altri protocolli di sorveglianza sanitaria per analoghi comparti o rischi, e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, nonché le linee guida esistenti in materia;
- C) partecipare alla valutazione dei rischi collaborando con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31. Collaborare inoltre alla predisposizione dell'attuazione

Direzione Generale

delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori nonché all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di "promozione della salute" sulla base dei principi di responsabilità sociale;

- D) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio. Le cartelle sanitarie verranno raccolte in un luogo concordato con il datore di lavoro;
- E) fornire informazioni ai lavoratori sul risultato e significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e su richiesta degli stessi rilasciare copia della documentazione sanitaria; il certificato contenente il giudizio relativo alla mansione specifica, oltre a quanto richiesto dai commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 41 deve altresì indicare per ogni lavoratore la mansione e la data della successiva visita medica.
Nei casi di idoneità parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare quali mansioni od esposizioni debbano essere evitati e specificare che il lavoratore è stato informato della possibilità di avviare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente;
- F) richiedere la collaborazione di medici specialisti, scelti d'intesa con il datore di lavoro, per l'effettuazione di accertamenti diagnostici ulteriori rispetto a quelli previsti dal protocollo sanitario;
- G) effettuare le visite per lo specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (D. Lgs. 151/2001);
- H) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 e comunicare per iscritto in occasione dell'incontro, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- I) collaborare, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori ;
- J) collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli altri adempimenti di cui all'art. 45;
- K) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, secondo le modalità indicate dal comma 1, lett. d) dell'art. 25;
- L) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso specificando, con opportune informazioni, la necessità di conservazione;
- M) visitare, ove possibile congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto al Servizio, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di visita, nonché partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi.
- N) Le sedi di lavoro attualmente previste sono pari a 22, come risulta nella scheda allegata al presente capitolato, allegato A). La dismissione o eventuale individuazione di nuove sedi non determina nessuna variazione dell'importo aggiudicato all'atto della gara;
- O) stesura della relazione sanitaria annuale.

Direzione Generale

Le spese per gli esami clinici e biologici di laboratorio ritenuti necessari dal Medico competente e previsti dal protocollo sanitario, saranno a carico dell'Amministrazione la quale si riserva di individuare le strutture sanitarie competenti per ciascun ambito territoriale, mentre le seguenti indagini diagnostiche: elettrocardiogramma, spirometria, audiometria, visiotest e rilevazione del tasso alcolemico mediante etilometro, restano a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà eseguirle personalmente o avvalendosi di propri collaboratori, senza ulteriore addebito per la stazione appaltante. Nel caso in cui, per particolari esigenze derivanti dai protocolli sanitari, occorresse eseguire ulteriori specifici accertamenti strumentali tipo RX o ecografie, oppure sottoporre il lavoratore a consulenza specialistica, il Medico competente provvederà a prescriberla e la Stazione appaltante ne assumerà gli oneri economici, riservandosi la facoltà di individuare la struttura sanitaria più adeguata.

Al fine dell'effettuazione delle visite mediche il Medico Competente predisponde un calendario nonché organizza e coordina gli esami biologici e strumentali mirati al rischio specifico. Le visite mediche dovranno essere effettuate in giorni feriali e durante l'orario di lavoro.

Gli accertamenti sanitari che rivestono carattere di urgenza devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, la certificazione di idoneità lavorativa deve essere trasmessa entro 20 giorni dalla richiesta e qualora dalla visita medica dovessero risultare condizioni di inidoneità o prescrizioni o limitazioni gravi e vincolanti per lo svolgimento delle mansioni, dovranno essere tempestivamente anticipate al datore di lavoro, mediante efficaci modalità di comunicazione (posta elettronica, fax, ecc.)

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. sicurezza.

Nell'espletamento dell'incarico il Medico Competente effettuerà tutti gli adempimenti di sua competenza rapportandosi direttamente col Datore di lavoro, relativamente alle informazioni di competenza, e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 6 **Luogo di esecuzione**

Le visite mediche saranno effettuate presso idonei ambulatori professionali, messi a disposizione (eventualmente anche in convenzione) dal Medico Competente, nell'ambito del territorio metropolitano di Cagliari e nei comuni di Sassari, Oristano, Tempio Pausania e Ozieri, nonché, previo accordo con l'Amministrazione appaltante, presso idonei locali messi a disposizione dalla medesima nelle proprie aziende o sedi amministrative.

L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità a effettuare le visite nelle località stabilite dalla stazione appaltante.

Poiché l'attività svolta dall'Agris dà luogo talvolta alla necessità di avviare al lavoro personale nei diversi periodi dell'anno, l'aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni di sorveglianza sanitaria, con la dovuta tempestività e presso i siti richiesti, in modo da non ostacolare le procedure di assunzione di interesse per l'Agenzia.

Art. 7 **Consistenza del personale**

Il totale dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria per utilizzo di attrezzature munite di VTD (Videoterminalista), distribuiti nei diversi uffici centrali e periferici dell'Amministrazione e assegnati alle diverse mansioni, sono quantificati presuntivamente in circa **n. 125 unità** lavorative, di cui il **60% ha**

Direzione Generale

superato il 50° anno di età.

A titolo indicativo si elencano, suddivisi per aree e per profilo professionale, le figure lavorative, pari a n. 480 unità con contratto a tempo indeterminato cui si sommano circa 60 lavoratori a termine (operai stagionali, contrattisti, borsisti e tirocinanti), presenti nella dotazione organica dell'Amministrazione al momento dell'indizione della gara, sempre indicativamente si elencano le diverse tipologie (i numeri riportati possono sovrapporsi, come nel caso del punto 5, che comprende personale conteggiato nei punti 3 e 4):

FIGURE PROFESSIONALI sottoposte a vigilanza medica		N.
1	Dirigenti (area giuridico- amministrative e area tecnico scientifica)	10
2	Personale area amministrativa con uso di VDT (almeno 20 ore settimanali)	80
3	Personale area tecnica non esposto a rischio chimico rilevante, né soggetto a sorveglianza per esposizione al rumore	265
4	Personale area tecnica con esposizione a possibile rischio chimico rilevante per la salute e/o ad agenti fisici	116
5	Addetti a mansioni che prevedono anche la sorveglianza ai fini dell'accertamento di uso di sostanze psicotrope (autisti cat. C, carrellisti, conducenti di macchine mov. terra)	40

L'importo aggiudicato all'atto della gara, anche in presenza di una riduzione o ampliamento del numero dei dipendenti nella misura del 20%, sarà mantenuto fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del servizio oggetto del presente capitolato; in caso di riduzione o ampliamento superiore al 20% il corrispettivo sarà rideterminato in proporzione al numero dei dipendenti

Ai fini dell'esatta individuazione delle figure professionali soggette alla sorveglianza sanitaria si farà riferimento ai Documenti di valutazione dei rischi, attualmente in fase di aggiornamento;

Art. 8

Personale per l'esecuzione del Servizio

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto, non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
2. Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta secondo quanto prescritto dal capitolato d'Appalto e dal disciplinare di gara,, salvo che il Responsabile del Procedimento, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
3. Il Medico Competente comunica al Responsabile del Procedimento con almeno dieci giorni di

Direzione Generale

preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza per i motivi di cui al comma 2 precedente, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

L'Ente Appaltante rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 9

Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Agris solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.
3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 19.

Art. 10

Sostituzione del medico competente in caso di Società o Associazioni

Nelle ipotesi in cui l'appalto venga aggiudicato a una società un'associazione e si renda necessario da parte della società o associazione provvedere alla sostituzione del Medico Competente da loro designato, fermo restando che il sostituto deve possedere i requisiti di idoneità richiamati dall'art. 1 del Disciplinare di Gara, è necessaria una espressa accettazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 11

Obblighi a carico dell'Amministrazione

Per le visite mediche di cui all'art. 41, a seguito della comunicazione del Medico Competente in ordine alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, una volta che questi soggetti siano individuati in base alla valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti, l'Amministrazione mediante il Servizio del Personale si impegna a :

1. comunicare al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, con indicazione della mansione specifica e delle sedi di lavoro per ciascun dipendente.
2. convocare con Ordine di servizio il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria, sulla base del calendario trasmesso dal Medico Competente. Per motivi di organizzazione interna, il Medico Competente trasmetterà il calendario delle visite con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta);
3. comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio e cambio mansione.
4. nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal medico competente e conservare le certificazioni a disposizione dell'autorità di vigilanza e controllo;

ART. 12

Obblighi dell'Appaltatore della tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all'Amministrazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su di essi.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

ART. 13

Pagamenti

Il compenso dovuto al Medico Competente avrà una cadenza quadrimestrale, verrà posto in pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura previo benestare del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sulla regolarità di esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato d'oneri.

In relazione alle prestazioni rese nel terzo quadrimestre, si procederà al pagamento solo se corredate dalla relazione riassuntiva dell'attività annuale di cui all'art. 5 (lettera O) del presente capitolato d'oneri.

ART. 14

Spese contrattuali

Le spese del contratto, comprese anche quelle eventuali di bollo o imposta di registro sono a totale carico del Medico Competente senza diritto di rivalsa.

ART. 15

Trattamento dei dati personali

In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 193/2003, i dati personali dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, dalla stessa forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

ART. 16

Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopracitati.

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. in tema di protezione di dati personali.

ART. 17 Penali

Al fine di assicurare la puntuale esecuzione del contratto di appalto, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore.

Nell'esecuzione del contratto il Medico Competente è tenuto a rispettare le scadenze fissate nel presente capitolato o concordate successivamente con l'Amministrazione.

Nelle ipotesi di inadempimento o di ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, per causa imputabile al Medico Competente, sarà applicata per ogni giorno di ritardo per i primi dieci giorni, rispetto alle scadenze previste o concordate fra le parti, una penale secondo quanto previsto dall'art. 145 del D.P.R 207/10

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla garanzia definitiva - Art. 8 lett. a) del Disciplinare di gara.

ART. 18 Recesso dal contratto

Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione, previa adozione di un provvedimento motivato, avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al Medico Competente con lettera raccomandata A./R nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 19 Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può essere richiesta dall'Amministrazione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art. 38 nonché per gravi inadempienze del Medico Competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato, previa notificazione scritta da inviare a cura dell'Amministrazione a mezzo raccomandata A/R al domicilio del Medico Competente, fermo restando la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 20 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è, Dr. MV Raffaele Cherchi

ART. 21 Controversie

In caso di controversie fra le parti contraenti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente capitolato o del successivo contratto è competente il foro di Sassari.

Il Direttore Generale

Dr. MV Raffaele Cherchi